



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF179

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	VISTO DI CONFORMITÀ IRREGOLARE – NOVITÀ MODELLI DICHIARATIVI 2019
RIFERIMENTI	INFORMATIVA N.70/2019 CNDCEC; ART.36, CO.2 D.LGS. 241/97; ART.4, DM 164/99
CIRCOLARE DEL	10/10/2019

*Sintesi: l'Agenzia Entrate, in sede di ricezione delle dichiarazioni, ha introdotto nuovi controlli automatizzati, tesi a verificare la **regolarità del visto di conformità**, apposto sulla dichiarazione.*

*In particolare, da quest'anno, in sede di **ricezione delle dichiarazioni da parte del servizio Entratel**:*

- la **ricevuta** rilasciata dal servizio stesso
- **fornirà informazioni circa l'eventuale irregolarità del visto di conformità con un apposito messaggio nella sezione "Segnalazioni" della ricevuta.**

Vengono introdotti **nuovi controlli automatici**, da parte dell'Agenzia delle Entrate, in sede di **ricezione delle dichiarazioni da parte del servizio Entratel**, mirati a verificare la regolarità del visto di conformità, apposto sulla dichiarazione.

Nelle **istruzioni ministeriali alla dichiarazione IVA, REDDITI, IRAP e 770 2019 (anno 2018)** sono stati ripilogati i casi nei quali il visto di conformità non si considera validamente rilasciato.

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	Esenzione dall'apposizione del visto di conformità
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA		

CASI INVALIDITA' APPOSIZIONE DEL VISTO

Il visto di conformità **non si considera validamente rilasciato**, tra gli altri, nei seguenti tre casi (v. anche RF 026/2019):

1. il professionista che lo rilascia **non risulta iscritto nell'elenco** informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti **Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate**;
2. il professionista che lo rilascia **è iscritto nel suddetto elenco**, ma **non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica** (firmatario della sezione **"IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA"**);
3. il professionista che lo rilascia **è iscritto nell'elenco in esame**, **ma non risulta "collegato"** con l'associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

NON ISCRITTO NELL'ELENCO o "NON ATTIVO"

Le verifiche introdotte dall'Agenzia delle Entrate in fase di ricezione telematica delle dichiarazioni accertano:

- l'**assenza del codice fiscale del professionista**, che ha rilasciato il visto di conformità nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni Regionali;
- la **presenza del nominativo del professionista** nel predetto elenco, ma in stato **"NON ATTIVO"**.



N.B.: è possibile effettuare la verifica immediata del nominativo sul sito:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/abilitati730/>

Ricerca professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità

Ricerca per la regione VENETO

Il campo provincia è obbligatorio
Inserire il comune e/o il cognome

Provincia:*

Comune:**

Cognome:**

Nome:

Se il vistatore risulta nell'elenco, vengono riportati i seguenti dati:

- nome;
- cognome
- indirizzo;
- se abilitato al visto sul 730;
- se fa parte di studio associato;
- se fa parte di società di servizi;
- data di aggiornamento (data di visualizzazione del nominativo).

Ricerca professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità

Risultati della ricerca								Riepilogo dati inseriti	
Cognome	Nome	Indirizzo	Comune	Abilitato al modello 730	Studio Associato	Società Servizi	Data Aggiornamento	<ul style="list-style-type: none"> Provincia di ricerca: VENEZIA Comune: TEGLIO VENETO Cognome: DATI Nome: DATI 	
DATI INTERMEDIARIO ABILITATO						NO	08-OTT-19		

N.B.: per svolgere l'attività di assistenza fiscale, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una **comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale.**

Alla comunicazione va allegata:

- ✓ **copia della polizza assicurativa**
- ✓ **dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine professionale di appartenenza**
- ✓ **dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti**, ad es. non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari); non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria; non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti
- ✓ **copia del documento di identità** (per le dichiarazioni, rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio).

Se abilitato il soggetto vistatore, la ricevuta darà riscontro positivo:

VISTO DI CONFORMITA'

Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---

Codice fiscale C.A.F.: ---

Codice fiscale professionista : **C.F. INTERMEDIARIO**

Esonero dall'apposizione del visto di conformità: NO

L'Agenzia delle Entrate provvederà ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.

NEW

NOVITA' - In caso di anomalie

- ✓ la **ricevuta telematica** rilasciata dal servizio Entratel in seguito al positivo esito della trasmissione della dichiarazione
- ✓ darà informazione circa l'**irregolarità del visto** di conformità apposto dal professionista, con un apposito messaggio inserito nella sezione "**Segnalazioni**" della ricevuta stessa.

Di tale irregolarità viene data **comunicazione anche alla DRE competente** per territorio dell'Agenzia delle Entrate, la quale avrà a disposizione anche una nuova funzione nei propri applicativi:

- in cui saranno visibili i **codici fiscali dei professionisti** che hanno vistato le dichiarazioni
- pur non essendo presenti nell'elenco informatizzato o che, seppur presenti, sono risultati "**non attivi**".

DISSOCIAZIONE TRA CHI APPONE IL VISTO E CHI INVIA IL MODELLO

Per quanto concerne la seconda fattispecie, il **visto di conformità è considerato irregolare** qualora il professionista che lo rilascia:

- pur risultando "**ATTIVO**" nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni Regionali,
- **non coincida con la persona fisica che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica.**

NEW

NOVITA' – Anche per tale fattispecie, la **ricevuta telematica** rilasciata dal servizio Entratel darà informazione circa l'irregolarità del visto di conformità apposto dal professionista, con un apposito messaggio inserito nella sezione "**Segnalazioni**" della ricevuta stessa.

Tale irregolarità **non verrà invece segnalata alla Direzione Regionale** competente per territorio dell'Agenzia delle Entrate, in quanto non riguarda i dati presenti nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati.

VISTATORE COLLEGATO A STP, STUDI ASSOCIATI E SOCIETA' DI ELABORAZIONE DATI

E' possibile vi sia "dissociazione" tra:

- il soggetto che **trasmette la dichiarazione**
- **e il professionista che appone il visto di conformità**, qualora quest'ultimo risulti "**collegato**" **con uno dei soggetti**, diversi dalle persone fisiche, incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione (**associazione professionale, società di servizi o società tra professionisti**).



N.B.: al riguardo, **nessuna verifica è stata prevista** in fase di ricezione delle dichiarazioni, per cui il controllo sulla regolarità del rilascio del visto di conformità è demandato, come in precedenza, alla **Direzione Regionale competente per territorio**.

INDEBITA COMPENSAZIONE

Qualora il visto di conformità sia funzionale alla:

- **compensazione dei crediti IVA e imposte dirette**
- **per importi superiori a 5.000 euro annui,**

la sua irregolarità espone quindi alla contestazione della **sanzione per indebita compensazione** di crediti esistenti, **pari al 30% del credito utilizzato** (art.13, comma 4 del DLgs. 471/97).

CASI FREQUENTI NELLA PRASSI

CASO	SOLUZIONE
Professionista legittimato a rilasciare il visto, privo di partita Iva e senza abilitazione telematica alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali – Entratel - che opera nell'ambito di un'associazione professionale può rilasciare il visto di conformità?	<p>Il professionista che esercita l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di un'associazione professionale, in cui però almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati nell'art. 3, co. 3, lett. a) e b) Dpr n. 322/98, può essere abilitato a rilasciare il visto di conformità a condizione che il possesso della partita IVA e dell'autorizzazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Entratel sussistano in capo all'associazione professionale.</p> <p>Attenzione – Può apporre i visti di conformità il singolo professionista abilitato al rilascio degli stessi. Ogni altro professionista appartenente all'associazione che non sia personalmente abilitato non può apporre i visti di conformità.</p>
Professionista, legittimato a rilasciare il visto, in possesso di P.Iva e senza abilitazione telematica Entratel, che si avvale di una società di servizi?	<p>Il professionista in possesso della partita IVA che si avvale di una società di servizi, di cui però è necessario possieda la maggioranza assoluta del capitale sociale, può rilasciare il visto di conformità a condizione che il requisito del possesso dell'autorizzazione alla trasmissione telematica – Entratel - sussista in capo alla società di servizi posseduta.</p>
Un professionista senza partita Iva dipendente di una società di cui all'art. 2 del DM 18/02/1999?	<p>Il professionista iscritto nell'ODCEC/Ordine dei consulenti del lavoro, privo di partita IVA ma dipendente di una società di servizi di cui all'art. 2 DM 18/02/1999 può rilasciare il visto di conformità. Il possesso dell'autorizzazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Entratel – è necessario sussista in capo alla società di servizi presso cui il professionista lavora.</p>
Il professionista che fa parte di uno studio associato cosa è tenuto a riportare nella comunicazione per l'abilitazione?	<p>Se l'attività di assistenza fiscale è esercitata nell'ambito di un'associazione senza personalità giuridica, costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, il professionista deve indicare nella comunicazione per l'abilitazione anche i dati dell'associazione professionale di cui fa parte.</p> <p>Attenzione- E' sempre il singolo professionista, iscritto nell'elenco informatizzato della DRE,, che potrà rilasciare il visto di conformità.</p> <p>Ne consegue che ogni altro professionista, appartenente all'associazione ma non personalmente iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto, non potrà validamente apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.</p>

RECENTI PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA

CTR Lombardia, Sentenza n. 3335 del 6.08.2019	<p>Visto di conformità irregolare, apposto da un professionista non abilitato, a una società cooperativa. Nello specifico, i giudici osservano come, seppure il professionista incaricato nell'anno in contestazione non fosse abilitato ad apporre il visto di conformità, egli non esercitasse la professione abusivamente e fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge (tanto da risultare abilitato già dall'anno successivo).</p> <p>Pertanto, è illegittima la sanzione irrogata al contribuente per "culpa in eligendo" nella misura del 30% poiché sproporzionata rispetto a una veniale irregolarità.</p> <p>Diversamente si entrerebbe in contrasto con le finalità statutarie, tanto più se il contribuente non è preventivamente invitato dalla DRE a regolarizzare la sua posizione in relazione al suo attestatore.</p>
CTP Milano, Sentenza 12 aprile 2018 n. 1630/22/18	<p>In presenza di un visto irregolare (per la momentanea assenza di autorizzazione da parte dell'intermediario, successivamente sanata), i giudici di merito avevano ritenuto si fosse "in presenza di una violazione formale, che non ha agevolato l'evasione fiscale o determinato un minor incasso erariale". La CTP ha affermato che l'omessa apposizione del visto/apposizione del visto da parte di professionista non abilitato, nei casi in cui sia richiesta in relazione alla compensazione orizzontale in F24 dei crediti di imposta</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ "configura una infrazione formale" e non una violazione per omesso versamento ✓ la sanzione quindi da applicare è quella di cui all'art. 8 D.Lgs. 471/97, pari ad euro 250,00, e non quella per omesso versamento di cui all'articolo 13 del medesimo decreto.